



N° 7 / 2024

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di *Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina*



Beni merce esenti da Imu: non occorre la dichiarazione ogni anno

La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 3704 del 3 giugno scorso, ha stabilito che, ai fini IMU, spetta l'agevolazione prevista per i fabbricati merce anche in assenza di apposita dichiarazione annuale attestante il possesso dei requisiti unitamente agli identificativi catastali per il beneficio si richiede.

Una società proponeva ricorso in primo grado avverso un avviso di accertamento notificatogli dal Comune con il quale l'ente chiedeva il versamento dell'Imposta per diversi fabbricati di proprietà della ditta.

In primo grado, il ricorso trovava accoglimento ritenendo il giudice che, nonostante l'art. 2 del d.l. n. 102/2013 richieda espressamente alle imprese edili che vogliono usufruire dell'agevolazione relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita di depositare apposita dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, agli atti risultava una dichiarazione IMU presentata a giugno del 2014 con la quale il contribuente dichiarava "beni merce" tutti gli immobili presenti in dichiarazione. Siccome poi, negli anni successivi, la situazione era rimasta invariata, il giudice ha ritenuto applicabile l'efficacia ultrattiva delle dichiarazioni presentate per le imposte locali che producono effetti anche per gli anni successivi salvo modifiche intervenute sulla posizione del contribuente. Il Comune, di contro, ribadiva che la presentazione della dichiarazione è un onere formale che deve essere assolto annualmente a pena di decadenza dell'agevolazione prevista dal sopra citato articolo e con questa motivazione ricorreva in appello.

Per il collegio, l'appello è infondato. Se è vero che il citato art. 2, comma 5-bis, del DL n.102/2013 sancisce l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza per poter usufruire

dell'agevolazione ai fini IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita, nel caso in esame, il contribuente aveva presentato idonea documentazione nel 2014.

Dalla data di presentazione della dichiarazione, non risultano modifiche rilevanti ai fini IMU tanto da rendersi necessaria una ulteriore dichiarazione perché nulla risulta mutato in merito alla destinazione degli immobili potendo così trovare applicazione l'interpretazione che sancisce l'efficacia ultrattiva di tale adempimento nel momento in cui nulla sia mutato rispetto a quanto dichiarato in precedenza.

Pertanto, concludono i Giudici, l'appello va respinto anche se con spese del grado compensate, in ragione comunque dell'esistenza di interpretazioni differenti nella giurisprudenza.

[Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n.3704/2024](#)



Ici/Imu, se il PRG viene annullato, l'Imposta è comunque dovuta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14806/2024, ha espresso un parere non in linea con precedenti pronunce in merito alla tassazione di aree edificabili in seguito all'annullamento del piano regolatore. In particolare, i Giudici hanno stabilito che l'annullamento della delibera di approvazione del PRG non è rilevante ai fini della qualificazione fiscale delle aree edificabili. In buona sostanza, l'area edificabile sconta ugualmente l'Imposta.

La controversia si riferisce all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ma analogo ragionamento può essere applicato all'IMU, su di un terreno divenuto edificabile in seguito all'approvazione del piano regolatore generale, annullato poi con pronuncia del giudice amministrativo e successivamente oggetto di sanatoria.

La Cassazione, nell'esprimere il proprio giudizio, non ha tenuto in considerazione quanto espresso dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 504/1992 (sostituito con l'art. 1, comma 741, lettera d, della legge 160/2019) che considera fabbricabile un'area se la stessa può essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall'approvazione da parte della regione.

Ai fini fiscali, se lo strumento urbanistico individua un terreno classificandolo come edificabile, la base imponibile dello stesso, a fini della determinazione dell'Imposta, non verrà più calcolata partendo dal reddito dominicale come accade per i terreni in generale, ma il valore verrà determinato sulla base del valore venale in comune commercio secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Non ha assolutamente rilevanza che la potenzialità edificatoria del terreno venga immediatamente sfruttata nonostante vi sia differenza tra la normativa fiscale e quella urbanistica che infatti vieta l'edificabilità fino al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico a differenza della norma tributaria che individua il "momento edificabile" con l'adozione del Piano.

Lo stesso art. 2, comma 1, lettera b) del già citato Dlgs 504/1992 fa riferimento, nell'identificazione dei terreni edificabili ai fini fiscali, "*alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'espropriazione per pubblica utilità*". Secondo la Corte, in assenza dello strumento urbanistico attraverso il quale attribuire la qualità edificabile ad un terreno, si applica il criterio suppletivo della cosiddetta "*edificabilità di fatto*".

In altre parole, se il procedimento di pianificazione urbanistica ha avuto inizio mutando così la natura fiscale dell'immobile e sussistono gli indici obiettivi sulla scorta dei quali è possibile individuare una condizione di edificabilità di fatto di suoli che non lo sono in base allo strumento urbanistico, la perdita di efficacia dello strumento urbanistico non fa venir meno il presupposto impositivo.

In casi analoghi, diverse sentenze si sono espresse in passato in modo diverso ovvero che al verificarsi dell'annullamento dello strumento urbanistico, anche in presenza di una sanatoria successiva, il presupposto impositivo e quindi il prelievo, venivano meno sulla scorta di quanto sancito dall'art. 3, comma 1, dello statuto del contribuente che sancisce il principio della irretroattività in materia fiscale delle disposizioni fiscali. Anche la sanatoria, quindi, non può avere a livello tributario effetto retroattivo, ed in conseguenza di ciò, il terreno divenuto edificabile con l'adozione del Piano poi annullato, anche se successivamente sanato, non può essere assoggettato retroattivamente all'Imposta.

[Corte di Cassazione, sentenza n.14806/2024](#)

Tassa sui Rifiuti, il numero di svuotamenti quale metodo per rilevare l'entità della quota variabile del tributo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17789/2024 ha espresso un importante principio secondo il quale, ai fini della definizione del quantum della parte variabile della tariffa rifiuti da applicare alle utenze non domestiche, è possibile considerare il numero degli svuotamenti effettuati dal contribuente poiché, tale metodo, è comunque in linea con quello dell'effettivo conferimento e con il principio del "chi inquina paga".

La vicenda trae origine dall'impugnazione di avvisi di intimazione e ingiunzioni di pagamento notificate ad una società che lamentava l'errata applicazione della norma in merito alla misurazione effettuata per la parte variabile della tariffa. In particolare, quest'ultima era stata calcolata considerando il numero di svuotamenti effettuati dall'utenza non tenendo fede, secondo la ricorrente, del principio esposto dall'art. 6 del Dpr 158/1999 ferma restando la potestà delle amministrazioni locali di stabilire sistemi di misurazione dei rifiuti, le relative modalità adottate nei singoli casi non potevano prescindere totalmente dal criterio fondamentale di legge, costituito dalla quantità di rifiuti "effettivamente conferiti". Nel caso di specie, invece, la misurazione era stata dal Comune stabilita in base al numero degli svuotamenti dei cassonetti e del loro volume, indipendentemente dal loro livello di riempimento effettivo, ovvero attraverso il cosiddetto criterio del "vuoto per pieno".

I primi due gradi di giudizio hanno accolto le doglianze della società avvalorando le tesi sopra descritte, da qui il ricorso per Cassazione.

A parere dei Giudici della Suprema Corte, è condivisibile il principio secondo il quale, ferma restando la potestà delle amministrazioni locali di stabilire sistemi di misurazione dei rifiuti, le relative modalità adottate nei singoli casi non possono prescindere totalmente dal criterio fondamentale di legge, costituito dalla quantità di rifiuti «effettivamente conferiti» di cui all'art. 6 del Dpr 158/1999, ma in considerazione della misurazione puntuale dei rifiuti, la scelta discrezionale non strettamente legata alla misurazione del peso effettivo dei conferimenti, che

sarebbe comunque di difficile attuazione oltre che particolarmente onerosa, bensì del criterio del numero degli svuotamenti, è in qualche modo legittimata. Come accennato, la Corte considera il criterio del numero di svuotamenti assolutamente in linea con il parametro di determinazione della «quantità di rifiuti effettivamente conferiti», soprattutto perché, a differenza di quello basato sul rapporto tra superficie e kg, definisce una tariffa più puntuale che rispetta maggiormente, quindi, il criterio statutale dell'entità del conferimento effettivo.

E ancora, secondo la Corte, il metodo del numero di svuotamenti non viola affatto il principio del «chi inquina paga» e anzi, offre al contribuente la possibilità di incidere direttamente sul quantum della tariffa lasciandogli facoltà di decidere quando esporre il cassonetto alla raccolta attendendo, magari, che lo stesso raggiunga il massimo del riempimento possibile.

In buona sostanza, conclude la Corte, in un contesto nel quale la quantificazione esatta dei rifiuti appare ancora lontana da una facile applicazione, il metodo del calcolo secondo il numero di svuotamenti è il metodo che più si avvicina al parametro legale primario del «conferimento effettivo» e può trovare applicazione se indicato all'interno del Regolamento Comunale.

[Corte di Cassazione, ordinanza n.17789/2024](#)



Cup, la componente pubblicitaria spetta al Comune anche in caso di impianto su strada provinciale

In tema di componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1743/2024, ha stabilito che la stessa spetta al Comune anche se l'impianto è installato su strada provinciale. A nulla rileva, inoltre, se l'autorizzazione sia stata rilasciata o meno dalla Provincia.

L'orientamento giurisprudenziale sul riparto di competenza tra Comune e Provincia nella riscossione della componente pubblicitaria del CUP si arricchisce di un ulteriore tassello.

La sentenza in commento ribadisce inoltre la diversa interpretazione sulla natura giuridica di questa entrata. La sentenza n. 1743 riconosce alla componente pubblicitaria del CUP la natura giuridica di entrata tributaria a differenza di altre pronunce che hanno invece le hanno attribuito natura giuridica di entrata patrimoniale.

La vicenda in esame prende in natali dall'impugnazione da parte di una S.p.A. di due avvisi di accertamento per l'anno 2021.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso e, per questo motivo, l'ente presentava appello alla CGT di secondo grado.

Accogliendo l'appello presentato dalla società concessionaria comunale, i giudici evidenziano che il legislatore, scrivendo la norma che, dal 2021, ha istituito il CUP in luogo delle entrate derivanti dall'occupazione del suolo pubblico e dagli impianti di pubblicità, non intendeva istituire un nuovo prelievo bensì riunione sotto un unico canone i diversi prelievo fermo restando i presupposti impositivi.

Il precedente assetto normativo viene mantenuto a norma del comma 819 dell'art. 1 della legge 160/2019 che mantiene nettamente distinti i presupposti impositivi del canone:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il comma 820 poi, impedisce la duplicazione di imposta stabilendo che allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si dia luogo all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti.

Con il comma 817 poi, prosegue il Collegio, il legislatore ha voluto assicurare un gettito pari a quello precedente fatta salva la possibilità di variare il gettito con il variare delle tariffe. Questo va ulteriormente a rafforzare la tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli comuni a riscuotere la componente pubblicitaria del CUP in merito ad impianti collocati all'interno del territorio comunale.

Viceversa, così come correttamente asserito dall'appellante, sarebbe impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se gli enti venissero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP. Per quanto riguarda le Province, inoltre, nulla è cambiato con l'istituzione del CUP tanto che continuano ad imporre per gli impianti pubblicitari collocati su strade provinciali il canone per l'occupazione del suolo pubblico.

La società, nelle memorie, aveva richiamato il quarto comma dell'art. 23 C.d.S. che attribuirebbe la competenza per il rilascio dell'autorizzazione pubblicitaria all'Ente proprietario della strada.

Per i giudici, quanto richiamato, è del tutto irrilevante poiché si riferisce ad aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale. L'assunto della società secondo cui l'autorizzazione al mantenimento di cartelli pubblicitari fuori dal centro abitato sarebbe stata rilasciata dalla Provincia quale proprietaria della strada per quanto attiene l'occupazione del suolo pubblico, gode di un significativo riscontro documentale mentre lascia quantomeno impregiudicata la diversa questione della persistente legittimazione del Comune a richiedere il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Infine, proseguono i giudici, appare irrilevante anche il richiamo al comma 835, art. 1, della legge 160/2019 che chiarisce il profilo temporale del versamento del canone, che deve essere fatto direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma non risolve una legittimazione attiva alla imposizione del canone stesso.

[Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n.1743/2024](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

La Corte Costituzionale conferma l'esenzione IMU per gli immobili occupati

I giudici della Suprema Corte stabiliscono l'illegittimità costituzionale della norma IMU, laddove questa imponeva l'obbligo di pagamento dell'imposta nel caso di immobili occupati.

Tale decisione si pone in continuità con la Legge di Bilancio dello scorso anno, la quale aveva disposto l'esenzione dal pagamento del tributo comunale a favore dei contribuenti che posseggono immobili interessati da una abusiva occupazione da parte di terzi, aprendo peraltro la strada alla possibilità per i contribuenti stessi di chiedere il rimborso di quanto versato in relazione a tali fabbricati.

La giurisprudenza di merito, nel corso degli anni, ha prevalentemente sostenuto la tesi dei Comuni che hanno preteso il pagamento dell'IMU sugli immobili oggetto di occupazione abusiva; d'altro canto, difficilmente poteva assumersi una posizione diversa, posto che la debenza dell'imposta è strettamente legata al possesso dell'immobile e non alla sua effettiva disponibilità da parte del contribuente.

In accoglimento di tale interpretazione, la Cassazione ha affermato in più occasioni che, per gli anni precedenti al 2023, il pagamento dell'IMU era dovuto anche dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente.

L'esenzione introdotta dalla Legge di bilancio 2023

L'articolo 1, comma 759, lettera g-bis), L. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2023) riconosce l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i correlati reati di violazione di domicilio (articolo 614, comma 2, cod. pen.) o invasione di terreni o edifici (articolo 633, cod. pen.) o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Poiché il dato testuale della disposizione fa generico riferimento agli "immobili", tale esenzione pare possa riguardare non solo i fabbricati, ma anche le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

Per fruire della richiamata esenzione è previsto l'obbligo, in capo al soggetto passivo, di comunicare al Comune di ubicazione dell'immobile occupato, secondo le modalità telematiche da stabilire con apposito decreto ministeriale, tanto il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione per l'occupazione abusiva dell'immobile, quanto la perdita di tali requisiti. La norma prevede che il modello attraverso il quale rendere tale comunicazione dovesse essere approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, cosa che però non è avvenuta. Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 181 del 12 dicembre 2023, ha precisato che l'esenzione dall'Imu per gli immobili occupati abusivamente spettava anche nelle more dell'adozione del decreto attuativo.

Nei nuovi modelli dichiarativi IMU (tanto quello ordinario, quanto quello per gli enti non commerciali) approvati il 24 aprile 2024, sono recepite tali indicazioni; a tal fine, viene inserita un'apposita sezione da compilare per dichiarare l'acquisto o la perdita dei requisiti dell'esenzione per gli immobili occupati. Peraltro, per la dichiarazione relativa agli immobili occupati abusivamente viene prescritto l'obbligo di presentazione in modalità telematica.

Ovviamente, l'applicazione dell'esenzione va circoscritta al periodo durante il quale si è protratta l'occupazione abusiva.

Inoltre, poiché l'Imu è un tributo che viene liquidato su base mensile, parrebbe corretto considerare l'immobile esente per l'intero mese se l'occupazione abusiva si protrae per la maggior parte dei giorni di cui è composto il mese stesso.

La sentenza della Corte Costituzionale

Alcune pronunce di Cassazione (in particolare le ordinanze 9956 e 9957 del 13 aprile 2023) hanno sollevato una questione di costituzionalità avanti alla Consulta. In particolare, la Cassazione ha affermato che deve dubitarsi della legittimità costituzionale della disciplina dell'IMU se non prevede un'esenzione in caso di occupazione abusiva dell'immobile che, pur in presenza di denuncia, non possa essere liberato. Per verificare se l'esenzione per occupazione abusiva dell'immobile possa trovare applicazione anche per le annualità precedenti al 2023 sarà dunque necessario attendere la pronuncia della Consulta.

Sul tema, la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 60 depositata il 18 aprile 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né

disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria penale.

La Corte Costituzionale ha affermato come sia *“irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”*.

Tale sentenza, dunque, ha di fatto esteso l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 anche per le annualità precedenti al 2023, in presenza dei requisiti ivi previsti: deve trattarsi di immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria, per i reati di violazione di domicilio (art. 614 comma 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Con riferimento ai giudizi in corso relativi all'assoggettamento a IMU per gli immobili occupati, dovrà essere applicata la disciplina che risulta dalla decisione della Corte Costituzionale e il giudice tributario dovrà riconoscere l'esenzione per l'immobile occupato, in presenza dei requisiti sopra richiamati.

Inoltre, la sentenza della Consulta legittima le istanze di rimborso dei contribuenti che abbiano versato l'IMU in quanto proprietari (o titolari di diritti reali) di immobili occupati e non sgomberati (pur in presenza di una denuncia). Ciò purché l'istanza di rimborso venga presentata entro il termine decadenziale di cinque anni.

Va rilevato, infine, che, a stretto rigore, la sentenza della Corte Costituzionale interviene sul solo art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011, in vigore fino al 31 dicembre 2019 (poiché successivamente sostituito dalla disciplina della L. 160/2019, attualmente vigente). Considerata l'analogia delle previsioni contenute nella L. 160/2019, pare potersi tuttavia ritenere che la portata della pronuncia possa valere anche per gli anni dal 2020 al 2022.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Tari, piani finanziari e tariffe: scadenza al 20 luglio

Il termine precedentemente approvato del 30 giugno per l'approvazione dei Piani finanziari, delle tariffe e dei Regolamenti Tari è stato, mediante un emendamento al disegno di legge di conversione del DL 60/2024, differito al 20 luglio p.v.

La proroga è stata necessaria affinché i Comuni che hanno avuto un cambio di amministrazione in seguito alle elezioni dello scorso 8 e 9 giugno e dei ballottaggi del 23 e 24 giugno, avessero più tempo a disposizione per definire gli atti sopra citati.

Di seguito il link al DL 7 maggio 2024, n.60:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/07/24G00077/sg>

Riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della Riforma Fiscale, lo scorso 3 luglio ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione degli articoli 1 e 18 della Legge n. 111 del 2023. In particolare, il provvedimento attua l'art. 18 della Legge n. 111 del 2023 (si tratta della Legge Delega per la riforma fiscale).

Lo schema in esame è composto di 17 articoli:

- Articoli da 1 a 10: modifiche alla disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- Articolo 2: definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione;
- Articolo 3: discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento delle quote affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Articolo 4: deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ecc.);
- Articolo 5: disciplina del riaffidamento dei carichi;
- Articolo 6: nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo;
- Articolo 7: istituzione di una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle Entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino;
- Articoli 8 e 9: disciplina della riscossione delle quote non rimosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024;
- Articolo 10: abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa;

- Articolo 11: definizione di profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione;
- Articolo 12: modifiche alle disposizioni dell'art.12 comma 4 bis del DPR 602/73 per l'impugnazione dell'estratto di ruolo. La cartella e l'estratto non notificati validamente sono oggetto di impugnazione;
- Articolo 13: modifica alle disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo;
- Articolo 14: razionalizzazione delle procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo;
- Articolo 15: riscossioni dei coobbligati solidali;
- Articolo 16: modalità di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta;
- Articolo 17, di nuova introduzione, introduce disposizioni in materia di resa del conto in materia di giochi.

Tra le novità del decreto, una delle più rilevanti è senz'altro l'introduzione del discarico automatico delle somme non rimosse entro cinque anni dall'affidamento, che porterà ad una riduzione sostanziale dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili fermi in "magazzino".

L'articolo 3, sopra citato, stabilisce il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene introdotta, inoltre, la possibilità di riaffidare i carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non rimosse, al fine di incentivare così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.

In deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale dall'articolo 3, l'articolo 4 esclude temporaneamente dal discarico automatico, a determinate condizioni, delle quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;

- sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.